

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 18-6124

Individuazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., dei criteri e delle modalita' per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalita' dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Con la riforma introdotta dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" sono stati trasferiti alle Regioni tutti i compiti e le funzioni relative al trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

La legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s. m.i. recante "*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*", prevede che la Regione Piemonte eserciti funzioni di indirizzo, promozione, coordinamento e di controllo di tutti i servizi di trasporto pubblico locale.

La legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "*Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale*" ha successivamente introdotto alcune modifiche al testo dell'articolo 18 della l.r. n. 1/2000, definendo con un maggior livello di dettaglio, l'esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, disciplinando anche le modalità e gli strumenti attraverso i quali tali funzioni vengono esercitate.

Attraverso l'introduzione di tali modifiche, in particolare, viene:

- individuato puntualmente il livello di governo atteso e la ripartizione di competenze tra la Regione, l'Agenzia della mobilità piemontese e gli enti competenti in riferimento ai compiti di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, disciplinando altresì le modalità di accesso ai servizi del personale incaricato dell'esercizio delle predette competenze;
- definito il ruolo della Regione in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo ed i rapporti con l'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico per le finalità di valutazione dei livelli di efficacia ed efficienza:
 - a) dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione;
 - b) dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico di persone;
 - c) dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale eserciti in relazione alla quantità e qualità offerta;
- stabilito il principio che l'Agenzia della mobilità piemontese ed i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico, al fine di assicurare il puntuale espletamento delle competenze regionali, sono tenuti a fornire alla Regione i dati e le informazioni tecnico-economiche sui relativi servizi nei termini e con le modalità stabilite.

L'articolo 18, comma 2, della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., così come riformulato dalla citata l.r. n.19/2016, prevede inoltre che i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate, siano disciplinati con apposito provvedimento assunto della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Nell'ambito della Direzione regionale "Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica", con la riorganizzazione, di cui alla D.G.R. n. 11 – 1409 del 11 maggio 2015, è stata istituita una specifica struttura organizzativa a cui sono state

assegnate le funzione di controllo, monitoraggio e di vigilanza sui servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale.

Tutto questo premesso si rende ora necessario provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità per l'esercizio delle funzioni assegnate alle competenze regionali, di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. n. 1/2000 e s.m.i., quali riportati nel documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) denominato: "*Criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate*", che tiene conto della articolazione organizzativa delle strutture regionali determinatasi a seguito della D.G.R. n. 11 – 1409 del 11 maggio 2015 e che risulta composto dai seguenti paragrafi:

- 1 - *Oggetto;*
- 2 - *Definizioni;*
- 3 - *Struttura regionale competente;*
- 4 - *Principi e criteri;*
- 5 - *Attività di monitoraggio;*
- 6 - *Pubblicità dei dati di monitoraggio;*
- 7 - *Modalità di esercizio della attività di controllo ordinaria e straordinaria;*
- 8 - *Attività ordinaria di controllo;*
- 9 - *Attività straordinaria di controllo;*
- 10 - *Responsabile del procedimento di controllo ordinario e straordinario;*
- 11 - *Personale addetto alle attività di vigilanza e controllo;*
- 12 - *Obblighi delle aziende e degli enti;*
- 13 - *Tutela della privacy;*
- 14 - *Diritto di accesso alle informazioni sull'attività.*

Atteso che, come previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., la competente Commissione consiliare, in data 6.12.2017, ha espresso parere favorevole sul testo dell'articolato e sulla collegata bozza di proposta di deliberazione, il relatore propone alla Giunta regionale di approvare, ai sensi, dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate, così come riportati nel documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Visto il d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422.

Vista la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i..

Attestata l'assenza di effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente, ai sensi dell'art. 8 della disciplina sui controlli interni, adottata con D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., i criteri e le modalità per l'esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate, quali riportati nel documento allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

CRITERI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI DI CONTROLLO, MONITORAGGIO E VIGILANZA SULLA GENERALITÀ DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI INTERESSE LOCALE E REGIONALE E SULLE INFRASTRUTTURE AD ESSI CORRELATE.

----- °-----

Indice

1. Oggetto
2. Definizioni
3. Struttura regionale competente
4. Principi e criteri
5. Attività di monitoraggio
6. Pubblicità dei dati di monitoraggio
7. Modalità di esercizio della attività di controllo ordinaria e straordinaria
8. Attività ordinaria di controllo
9. Attività straordinaria di controllo
10. Responsabile del procedimento di controllo ordinario e straordinario
11. Personale addetto alle attività di vigilanza e di controllo
12. Obblighi delle aziende e degli enti
13. Tutela della privacy
14. Diritto di accesso alle informazioni sulle attività

Allegato A

1. Oggetto

1.1. Le presenti disposizioni, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, della legge regionale 1 gennaio 2000 e s.m.i. "*Norme per il trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*", disciplinano i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni regionali di vigilanza, monitoraggio e controllo, sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture ad essi correlate.

1.2. La Regione, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.1, acquisisce dall'Agenzia della mobilità piemontese, dagli enti competenti sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale e dai soggetti esercenti i servizi medesimi, le informazioni tecnico-economiche necessarie ad accertare il corretto utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dei servizi minimi di trasporto pubblico, l'efficacia dei programmi settoriali di investimento finanziati dalla Regione e l'efficienza dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

2. Definizioni

2.1. Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intende per:

a) **VIGILANZA**: è l'attività di carattere generale finalizzata alla continua verifica delle modalità di esercizio delle attività afferenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, pubblici e privati, ed alle loro infrastrutture correlate. L'attività si esplica attraverso il controllo ed il monitoraggio, utilizzando ogni altro strumento informativo utile a rappresentare una valutazione complessiva delle attività poste in essere nella prospettiva della piena tutela dell'interesse pubblico rappresentato al fine dell'adozione di azioni correttive per il conseguimento dei risultati attesi. Non limitandosi alla mera verifica della conformità tra la fattispecie concretamente realizzatasi e quella astrattamente prevista è estesa alla vigile cura dell'interesse pubblico.

b) **MONITORAGGIO**: è l'attività finalizzata alla verifica dell'efficacia delle politiche messe in atto nell'ambito del trasporto pubblico ed all'analisi delle problematiche relative all'efficienza del servizio stesso, nonché alla valutazione ex post sull'efficacia degli interventi infrastrutturali. L'attività si pone come ordinario strumento di analisi in relazione ai cambiamenti della domanda e dell'offerta di trasporto pubblico e delle infrastrutture collegate, al fine di definire un'offerta di servizi sempre più mirata alle mutevoli esigenze della domanda, la sistematica attività di raccolta e analisi delle informazioni relative sia al

sistema regionale di trasporto pubblico locale e regionale, di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. sia alle infrastrutture ad esso correlate.

c) CONTROLLO: è la verifica della conformità delle attività poste in essere dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture, pubblici e privati, alle norme ed alle previsioni contrattuali. Si esplica attraverso l'acquisizione diretta dai soggetti riportati al comma 1.2 del punto 1, della documentazione tecnico-amministrativa di riferimento e si svolge attraverso indagini ed accessi ai veicoli, agli impianti ed alle infrastrutture. Le attività di controllo completano, anche attraverso l'acquisizione di riscontri oggettivi, l'esercizio dell'attività di vigilanza.

3. Struttura regionale competente

3.1. Le attività di vigilanza, monitoraggio e controllo di cui all'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 1 del 4 gennaio n. 2000 e s.m.i., sono esercitate dalla Struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, in relazione alle attribuzioni conferite, ai sensi della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 *"Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"*, e si coordinano alle ordinarie attività di vigilanza e di controllo attribuite dalla vigente normativa regionale sia all'Agenzia della mobilità piemontese sia agli altri enti di gestione dei servizi di trasporto pubblico.

4. Principi e criteri

4.1. Le attività di cui al comma 3.1. del punto 3, esercitate nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, sono finalizzate ad assicurare che i servizi di trasporto pubblico locale e regionale siano esercitati nel rispetto delle previsioni normative, amministrative e contrattuali e nel rispetto degli standard di qualità e degli obblighi di servizio pubblico che gli operatori del servizio pubblico devono assolvere ed a promuovere politiche di miglioramento della qualità ed accessibilità dei servizi.

4.2. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3.1. del punto 3 è valorizzata la collaborazione con le associazioni dei Consumatori, per il riconoscimento e la garanzia dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti e la promozione della loro tutela anche in forma collettiva e associativa. Sono promossi sistemi per la raccolta di dati e segnalazioni e il coinvolgimento dei fruitori finali del servizio al fine di apportare correzioni alla programmazione in modo da aumentare l'efficienza generale del servizio come previsto l'art. 13, comma 4 bis, della legge regionale n. 1 del 4 gennaio 2000 e s.m.i.

4.3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 3.1. del punto 3, si avrà particolare riguardo ai principi di non discriminazione tra i passeggeri riguardo alle condizioni di trasporto offerte dai servizi pubblici locali e regionali e per il superamento, come stabilito dalla Legge regionale 23 marzo 2016, n. 5, "*Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale*", di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta ed indiretta.

5. Attività di monitoraggio

5.1. L'attività di monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale è esercitata mediante la raccolta e l'analisi dei dati acquisiti attraverso i flussi informativi connessi al Debito Informativo Trasporti (DIT) quali organizzati nelle banche dati che costituiscono il Sistema Informativo Regionale Trasporti (SIRT) di cui all'art. 18 della legge regionale 4 gennaio n. 2000, n. 1 e s.m.i. ed ai provvedimenti attuativi della Giunta regionale.

5.2. L'Osservatorio regionale della Mobilità di cui all'art. 13 della l.r. n. 1 /2000 e s.m.i. è parte del Sistema Informativo Regionale Trasporti.

5.3. Il debito informativo, di cui all'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., è disciplinato, in termini di flussi, tempistiche e modalità di alimentazione, dalla D.G.R. n. 7-4621 del 6 febbraio 2017, che individua nell'Agenzia della mobilità piemontese, negli enti competenti sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale e negli esercenti i servizi medesimi, quali soggetti tenuti ad assolverlo.

5.4. Ai sensi dell'art. 18, comma 11, della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i., il debito informativo si intende assolto laddove l'invio dei dati risulti effettuato in conformità alle previsioni contenute nei provvedimenti di Giunta regionale.

5.5. L'inadempienza accertata a seguito delle verifiche determinerà l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11, dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i..

5.6. Presso la Direzione regionale competente in materia di trasporti, in attuazione della richiamata D.G.R. n. 7 - 4621 del 6 febbraio 2017, è sviluppato e gestito, sull'infrastruttura informatica regionale, un "Cruscotto di Monitoraggio Regionale dei Trasporti" (CMRT), che, sulla base della previa identificazione di un set di indicatori in materia di trasporto pubblico locale effettuata dalla Direzione stessa, rende disponibili le funzioni automatiche per il calcolo e per la produzione delle relative reportistiche.

6. Pubblicità dei dati di monitoraggio

6.1. Fatta salve le condizioni di riservatezza definite dalle norme vigenti o nei contratti, è garantita la diffusione dei dati relativi ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale anche attraverso la creazione nelle pagine web del sito regionale di una specifica sezione tematica nell'ambito dell'area dedicata ai Trasporti.

6.2. Con provvedimento di Giunta regionale è individuata la tipologia dei dati da rendere pubblici ai sensi dell'art. 18, comma 7, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., attraverso gli strumenti all'uopo resi disponibili ai sensi della legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2011 "*Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale*" e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 in materia accesso civico.

6.3. I suddetti dati sono utilizzati anche per la relazione di cui all'art. 20 ter (*clausola valutativa*) della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. (*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*), e delle altre relazioni periodicamente inviate alla Commissione consiliare regionale competente in materia di Trasporti.

7. Modalità di esercizio della attività di controllo ordinaria e straordinaria

7.1. L'attività di controllo ordinaria e straordinaria si articola nelle seguenti tre fasi:

- a) fase istruttoria: finalizzata al preventivo approfondimento delle questione sottoposte a verifica, compresa l'analisi del contesto normativo ed amministrativo di riferimento.
- b) fase integrativa: si sostanzia nell'acquisizione dai soggetti esercenti i servizi e le infrastrutture di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale, dall'Agenzia della mobilità piemontese e dagli enti competenti sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche attraverso apposita attività ispettiva, dei documenti amministrativi e tecnici e di ogni informazione utile ai fini dell'attività.
- c) fase di accertamento diretto: con la puntuale verifica ispettiva delle modalità di concreto esercizio del servizio di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e delle infrastrutture.

8. Attività ordinaria di controllo

8.1. Le attività ordinarie di controllo sono organizzate sulla base del principio di programmazione e sono svolte in conformità agli indirizzi dettati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti, fatto salvo quanto previsto al punto 9.

8.2. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di trasporti individua, attraverso apposito atto amministrativo, i dipendenti per lo svolgimento delle attività di controllo.

8.3. Le attività ordinarie di controllo sono stabilite dal provvedimento di programmazione adottato annualmente dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, in conformità agli indirizzi dettati dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti, di cui al comma 8.1..

8.4. Il programma, di cui al comma 8.3., declinerà le azioni che verranno effettuate dalla struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, prevedendo priorità e tempistiche. Il programma potrà subire delle modifiche in relazione alle eventuali attività straordinarie, di cui all'articolo 9, che si rendessero necessarie.

8.5. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, individua, di volta in volta, tra i dipendenti di cui al comma 8.2, il personale per lo svolgimento delle attività di controllo.

8.6. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture attraverso apposito provvedimento amministrativo disciplina le necessarie modalità operative per l'espletamento delle attività di controllo.

9. Attività straordinaria di controllo

9.1. Le attività straordinarie di controllo sono attivate su iniziativa d'ufficio o su segnalazione motivata di chiunque ne abbia interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi.

9.2. Le segnalazioni di cui al comma 9.1. devono essere presentate secondo le modalità operative che saranno individuate dal Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture attraverso apposito provvedimento amministrativo.

9.3. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei Trasporti e delle infrastrutture provvede all'archiviazione delle segnalazioni nei seguenti casi:

- a) segnalazione priva di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati;

- b) segnalazione non presentata secondo le modalità individuate dal provvedimento amministrativo di cui al comma 9.2.;
- c) manifesta incompetenza della Regione Piemonte;
- d) manifesta infondatezza della segnalazione;
- e) quando a seguito dell'istruttoria emergono elementi di fatto o di diritto che escludono la competenza della Regione.

9.4. L'archiviazione è comunicata al soggetto che ha presentato la segnalazione qualora identificabile, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione.

9.5. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, in caso di non archiviazione della segnalazione, è tenuto a:

- a) individuare, in relazione alle specifiche competenze del personale ed all'organizzazione del lavoro, i dipendenti incaricati dello svolgimento dell'attività di controllo straordinaria;
- b) stabilire un ordine di priorità delle attività di controllo che tenga conto dell'urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate, modificando, eventualmente, il programma delle attività di controllo ordinario.

9.6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo relativo alle attività di controllo straordinario, stante la complessità e la particolare delicatezza delle tematiche trattate, nonché degli interessi delle parti in gioco, è fissato in 180 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione di cui al comma 9.1..

9.7. La sospensione dei termini del procedimento può avvenire secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 14 ottobre 2014 *"Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"*.

10. Responsabile del procedimento di controllo ordinario e straordinario

10.1. Il Dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei Trasporti e delle infrastrutture è individuato quale responsabile del procedimento di controllo ordinario e straordinario.

11. Personale addetto alle attività di vigilanza e di controllo

11.1. Il personale regionale incaricato dell'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i. è annualmente individuato con provvedimento dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti.

11.2. Al personale regionale, di cui al comma 11.1., è rilasciata dal Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti, anche in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 55 novies del d.lgs. n. 165/2001, apposita tessera di servizio identificativa, di validità annuale, conforme al modello di cui all'allegato A) al presente documento.

11.3. Il personale regionale nello svolgimento delle attività di cui alle lettere b) e c) del comma 7.1., del punto 7, sono tenuti a qualificarsi mediante esibizione della tessera di servizio identificativa di cui al comma 11.2..

11.4. L'elenco nominativo del personale regionale incaricato delle attività di controllo è comunicato ai soggetti che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale e regionale e le infrastrutture, nonché all'Agenzia della mobilità piemontese ed agli altri enti di gestione dei servizi di trasporto pubblico. Tale elenco è pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione Trasporti.

11.5. Il personale regionale incaricato dell'attività di cui al comma 11.1., sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, in ordine all'insussistenza di conflitti di interessi e/o incompatibilità rispetto all'attività da svolgere. Qualora successivamente al rilascio della autocertificazione dovessero sopraggiungere impedimenti allo svolgimento delle attività il dipendente dovrà darne immediata comunicazione al Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti .

11.6. Le attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture sono effettuate con carattere di continuità esclusivamente dal personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei Trasporti e delle infrastrutture.

11.7. Il Direttore Direzione regionale in cui è incardinato il Settore regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, può individuare, per lo svolgimento delle attività di controllo sui servizi di trasporto pubblico d'interesse locale e regionale e sulle infrastrutture, ulteriori unità di personale regionale appartenente alla Direzione medesima non facente parte del personale assegnato al Settore regionale succitato.

11.8. Qualora le caratteristiche tecniche dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale e delle infrastrutture, rendano necessario l'utilizzo, da parte del personale preposto, di speciali tessere ai fini

dell'accesso ai servizi stessi, le medesime devono essere utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio stesso e limitatamente al tempo necessario.

12. Obblighi delle aziende e degli enti

12.1. Le aziende e gli enti del sistema regionale Trasporti hanno l'obbligo, ai sensi del comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., di consentire al personale incaricato, di cui ai commi 2 e 3 della legge stessa, il libero accesso ai veicoli, agli impianti/infrastrutture ed alla documentazione amministrativa contabile.

12.2. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di Trasporti, nel caso i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, in violazione delle previsioni di cui al comma 12.1., non consentano al personale addetto alle attività di controllo:

- a) il libero accesso ai veicoli o agli impianti/infrastrutture o alla documentazione amministrativa contabile di cui al comma 4, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i.;
- b) l'espletamento delle verifiche volte all'acquisizione delle informazioni tecnico-economiche di cui al comma 6, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i.;

procede, ai sensi del comma 11, dell'articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., alla loro messa in mora fissando un congruo termine per l'adempimento decorso infruttuosamente il quale comunica all'amministrazione competente, titolare del contratto di servizio, l'applicazione delle relative sanzioni.

13. Tutela della privacy

13.1. Le attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo sono svolte nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni ed integrazioni.

13.2. I dati forniti o altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività svolta sono trattati per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle attività istituzionali.

13.3. Il personale regionale incaricato del trattamento dei dati accede alle sole informazioni la cui conoscenza sia indispensabile per adempiere ai propri compiti e doveri d'ufficio, curandone la conservazione in modo che ne sia garantita la riservatezza.

14. Diritto di accesso alle informazioni sulle attività

14.1. L'Agenzia della mobilità piemontese, gli enti competenti sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed i soggetti esercenti i servizi di trasporto pubblico, con apposita istanza scritta indirizzata alla Direzione regionale in cui è incardinata la struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, possono ottenere, ciascuno per quanto di competenza, la documentazione inerente le verifiche effettuate.

14.2. Qualora le richieste siano riferite ad attività non ancora concluse, il Direttore della Direzione regionale in cui è incardinata la struttura regionale competente in materia di controlli sulla gestione dei trasporti e delle infrastrutture, su indicazione del Dirigente responsabile del Settore medesimo, può differirne l'accesso alla conclusione del procedimento.

ALLEGATO A

Fac-simile della tessera di servizio identificativa per attività di controllo, di cui al punto 11 - sub. 11.2, del documento: *“Criteri e modalità per l’esercizio delle funzioni regionali di controllo, monitoraggio e vigilanza sulla generalità dei servizi di trasporto pubblico di interesse locale e regionale”*.

lato A

Foto	 REGIONE PIEMONTE
	Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica
	ANNO DI VALIDITÀ:
TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE ATTIVITA' DI CONTROLLO E VIGILANZA	

lato B

Tessera regionale di libero accesso alla generalità dei servizi di trasporto pubblico d’interesse locale e regionale, agli impianti ed alla documentazione amministrativa contabile dei soggetti esercenti i servizi di trasporto.	
D.P.R. n. 5/1972 - D.P.R. n. 616/1977 D.lgs. n. 422/1997 - Articolo 18 della l.r. n. 1/2000 e s.m.i.	
Tessera n. ...	
Firma del titolare	Il Direttore Regionale